SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

10ª Commissione
(industria, commercio e turismo)

DISEGNO DI LEGGE N. 2085
Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Approvato dalla Camera dei deputati

BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI

Tomo IX - Emendamenti all'articolo 48

A cura dell'Ufficio di Segreteria della 10ª Commissione
Gennaio 2016

Art. 48

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo

L'articolo 48 è soppresso.

DE PETRIS, GAMBARO

48.1

255

AS 2085

EMENDAMENTO

Art. 48

Sopprimerlo l'articolo.

Sen. Consiglio

48.2

311

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Sopprimere l'articolo.

SCIBONA

48.3

1173

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 48

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1) "L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49% per ciascuna farmacia.
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinari. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente*:*
"3. *La* direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo, che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale e che disponga di non meno del 30% dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle condizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475/68, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale.
d) il comma 4-bis è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

3. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie che *garantiscono il servizio farmaceutico nei comuni con popolazione al di sotto dei 1000 abitanti*, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n.221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n.221 del 1968 e successive modificazioni.

48.4 ; 1180

4. Al *fine di garantire l'assistenza farmaceutica nei comuni nei quali, in attuazione del presente articolo, si provveda al decentramento e quindi alla chiusura della farmacia esistente,* il Ministro della salute, con proprio decreto, prevede l'istituzione *di dispensari farmaceutici.*

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";".

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO

Petrocelli

48.4

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 48 con il seguente:

"Articolo 48
(*Vendita dei medicinali di fascia C*)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni."

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

48.5

257

AS2085
Legge annuale per il mercato e la concorrenza

~~Emendamento n.2~~

ART. 48
Al comma 1, premettere il seguente:"
01. All'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente di 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisti di cui all'articolo 11 comma 3 decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 num. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 num. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'art. 11 della legge 475/68, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in Euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma.

MARGIOTTA

48.6

372

A.S. 2805

EMENDAMENTO

Art. 48

Sopprimere i commi 1 e 2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Dirindin

48.7

928

AS2085

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 48

~~Emendamento n.1~~

~~ART. 48~~ Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1) "L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49% per ciascuna farmacia.

b) La lettera b) del disegno di legge S. 2085 è mantenuto con la sostituzione delle parole "della professione medica" con le seguenti: "delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinario".

c) La lettera c) del ddl è sostituita con la seguente: "la direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo, che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale" e che disponga di non meno del 30% dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'art. 11 della legge 475/68, il direttore è sostituito temporaneamente da

un farmacista iscritto all'albo professionale.

d) Il comma 4-bis è abrogato.

e) Sono abrogate tutte le norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso.

f) Le farmacie istituite in base alla presente legge debbono distare, dalle altre farmacie esistenti, almeno di uno spazio, misurato per la via pedonale più breve, determinato in 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore. 1."

MARGIOTTA

488

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

Al comma 1, sopprimere la lettera *a)*.

DE PETRIS, GAMBARO

48.9

256

EMENDAMENTO 1 AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1

- sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

  a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  "*Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.*"
  b) al comma 2 il secondo periodo è soppresso;

- alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole "*, ad esclusione delle società costituitesi per effetto delle gestioni associate previste dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per le quali la direzione stessa è affidata ad un socio*" .

D'Ambrosio Lettieri

48.10

RELAZIONE

Come è noto, l'art. 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha previsto che ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, stabilendo altresì che ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

Con un parere reso in data 23 novembre 2012, il Ministero della salute ha fornito un'indicazione in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, affermando che la società costituita tra i vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto della sopra citata disposizione, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall'art. 7 della L. 362/1991.

La realtà di fatto sta, tuttavia, evidenziando numerose criticità operative e applicative di tale indirizzo ermeneutico che rischiano di rallentare ulteriormente l'iter dei concorsi straordinari regionali, nonché di creare una rilevante mole di contenzioso giudiziario.

Infatti, tale situazione giuridica di "contitolarità", oltre a non essere prevista da alcuna disposizione normativa, presenta per i candidati in forma associata delle criticità nell'accesso ad alcuni benefici, in particolare con specifico riguardo al ricorso al credito.

Il presente emendamento, pertanto, è finalizzato a chiarire che la titolarità della farmacia vinta a concorso da candidati che hanno partecipato in forma associata sia assegnata alla società di persone costituita tra gli stessi secondo quanto disposto dall'art. 7 della L. 362/1991, prevedendo altresì che per esse la direzione della farmacia non possa essere affidata ad un farmacista non socio.

83

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1

- sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
  a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  "*Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.*"
  b) al comma 2 il secondo periodo è soppresso;

- alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole "*, ad esclusione delle società costituitesi per effetto delle gestioni associate previste dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per le quali la direzione stessa è affidata ad un socio*" .

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE



48.11

RELAZIONE

Come è noto, l'art. 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha previsto che ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, stabilendo altresì che ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

Con un parere reso in data 23 novembre 2012, il Ministero della salute ha fornito un'indicazione in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, affermando che la società costituita tra i vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto della sopra citata disposizione, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall'art. 7 della L. 362/1991.

La realtà di fatto sta, tuttavia, evidenziando numerose criticità operative e applicative di tale indirizzo ermeneutico che rischiano di rallentare ulteriormente l'iter dei concorsi straordinari regionali, nonché di creare una rilevante mole di contenzioso giudiziario.

Infatti, tale situazione giuridica di "contitolarità", oltre a non essere prevista da alcuna disposizione normativa, presenta per i candidati in forma associata delle criticità nell'accesso ad alcuni benefici, in particolare con specifico riguardo al ricorso al credito.

Il presente emendamento, pertanto, è finalizzato a chiarire che la titolarità della farmacia vinta a concorso da candidati che hanno partecipato in forma associata sia assegnata alla società di persone costituita tra gli stessi secondo quanto disposto dall'art. 7 della L. 362/1991, prevedendo altresì che per esse la direzione della farmacia non possa essere affidata ad un farmacista non socio.

528

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1, lettera a), capoverso aggiungere in fine il seguente periodo:

"Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società."

Conseguentemente

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Le società di persone già esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni."

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE

48.12



RELAZIONE

Analogamente a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 per le società tra professionisti, il presente emendamento è finalizzato ad istituire un albo delle società titolari delle farmacie, per un opportuno controllo disciplinare delle relative attività.
E', inoltre, prevista una disposizione transitoria per consentire l'iscrizione anche delle società già esistenti.

534

AS 2085

Emendamento

Art. 48

Al comma 1 , alla lettera a), ~~è aggiunto~~ aggiungere infine il seguente periodo:

". Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi.";

Aldo Di Biagio

A. Di Biagio

48.13

483

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "responsabilità limitata.", ~~è aggiunto~~ aggiungere il seguente periodo: "Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi.";

Sen. Schifani
Sen. Bianconi
Sen. Chiavaroli
Sen. Mancuso
Sen. De Poli

48.14

389

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "responsabilità limitata.", è ~~aggiunto~~ aggiungere il seguente periodo: "Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi.";

Sen. Marinello

Sen. Sacconi

Sen. Di Biagio

48.15

439

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

(OBBLIGO DELLA PRESENZA MINIMA DEL 51 PER CENTO DI FARMACISTI NELLA COMPAGINE SOCIALE)

Al comma 1 ~~sono apportate le seguenti modifiche~~:

a) alla lettera a), dopo le parole "responsabilità limitata", ~~è aggiunto~~ aggiunge il seguente periodo: "Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi.";

Barani

RELAZIONE

Al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e di tenere conto delle peculiarità della farmacia, che non può essere disciplinata come le comuni imprese commerciali, è necessario prevedere la presenza qualificata di farmacisti abilitati e iscritti all'Albo nella compagine sociale delle società di capitale, come previsto dall'articolo 41 del DDL AS 2085 per le società degli avvocati. Ciò consentirà comunque alle società di essere socie di ulteriori società titolari di farmacia, ma senza prevalere nettamente sulla componente professionale: in tal modo, pur avendosi soci di finanziamento che potranno comunque apportare elementi di efficienza nella gestione della società titolare, verrà mantenuta ferma la peculiare vocazione della farmacia.

48.16

136

EMENDAMENTO AL DDL CONCORRENZA (AS 2085):

OBBLIGO DELLA PRESENZA MINIMA DEL 51 PER CENTO DI FARMACISTI NELLA COMPAGINE SOCIALE

ARTICOLO 48

Al comma 1 ~~sono apportate le seguenti modifiche~~: aggiungere

alla lettera a), dopo le parole "responsabilità limitata", ~~è aggiunto~~ il seguente periodo: "Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi.";

(PERRONE)

Luigi d'Ambrosio Lettieri

ANNA C. BONFRISCO

RELAZIONE

Al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e di tenere conto delle peculiarità della farmacia, che non può essere disciplinata come le comuni imprese commerciali, è necessario prevedere la presenza qualificata di farmacisti abilitati e iscritti all'Albo nella compagine sociale delle società di capitale, come previsto dall'articolo 41 del DDL AS 2085 per le società degli avvocati. Ciò consentirà comunque alle società di essere socie di ulteriori società titolari di farmacia, ma senza prevalere nettamente sulla componente professionale: in tal modo, pur avendosi soci di finanziamento che potranno comunque apportare elementi di efficienza nella gestione della società titolare, verrà mantenuta ferma la peculiare vocazione della farmacia.

48.17

AS 2085

Emendamento

Art. 48

Al comma 1 , alla lettera a), ~~è aggiunto~~ aggiungere infine il seguente periodo:

". Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi;"

Aldo Di Biagio

A. Di Biagio

48.18

482

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "responsabilità limitata", ~~è aggiunto~~ aggiungere il seguente periodo:

"Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi."

Sen. Schifani

Sen. Bianconi

Sen. Chiavaroli

Sen. Mancuso

Sen. De Poli

48.19

390

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "responsabilità limitata", ~~è aggiunto~~ aggiungere il seguente periodo:

"Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi."

Sen. Marinello

Sen. Sacconi

Sen Di Biagio

48.20

440

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

(OBBLIGO DELLA PRESENZA DI DUE TERZI DI FARMACISTI NELLA COMPAGINE SOCIALE)

Al comma 1 ~~sono apportate le seguenti modifiche:~~

alla lettera a), dopo le parole "responsabilità limitata", ~~è aggiunto~~ aggiungere il seguente periodo*:

"Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi."

BARANI

48.21

RELAZIONE

Al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e di tenere conto delle peculiarità della farmacia, che non può essere disciplinata come le comuni imprese commerciali, è necessario prevedere la presenza qualificata di farmacisti abilitati e iscritti all'Albo nella compagine sociale delle società di capitale, come previsto dall'articolo 41 del DDL AS 2085 per le società degli avvocati. Ciò consentirà comunque alle società di essere socie di ulteriori società titolari di farmacia, ma senza prevalere nettamente sulla componente professionale: in tal modo, pur avendosi soci di finanziamento che potranno comunque apportare elementi di efficienza nella gestione della società titolare, verrà mantenuta ferma la peculiare vocazione della farmacia.

EMENDAMENTO AL DDL CONCORRENZA (AS 2085):

OBBLIGO DELLA PRESENZA DI DUE TERZI DI FARMACISTI NELLA COMPAGINE SOCIALE

ARTICOLO 48

Al comma 1 ~~sono apportate le seguenti modifiche:~~ aggiungere

alla lettera a), dopo le parole "responsabilità limitata", ~~è aggiunto~~ il seguente periodo*:

"Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi."

Lo Russo (PERRONE)
Luigi d'Ambrosio Lettieri
BONFRISCO

RELAZIONE

Al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e di tenere conto delle peculiarità della farmacia, che non può essere disciplinata come le comuni imprese commerciali, è necessario prevedere la presenza qualificata di farmacisti abilitati e iscritti all'Albo nella compagine sociale delle società di capitale, come previsto dall'articolo 41 del DDL AS 2085 per le società degli avvocati. Ciò consentirà comunque alle società di essere socie di ulteriori società titolari di farmacia, ma senza prevalere nettamente sulla componente professionale: in tal modo, pur avendosi soci di finanziamento che potranno comunque apportare elementi di efficienza nella gestione della società titolare, verrà mantenuta ferma la peculiare vocazione della farmacia.

48.22

684

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole "a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti parole: ". Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della Salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della Salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società."

DE PETRIS, GAMBARO

48.23

262

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso!

"1-bis. Le Società di cui al comma 1, devono essere formate per una quota non inferiore ad un quinto dei loro membri da farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge"

D'ADDA

48.24

938

A.S. 2805

EMENDAMENTO

Art. 48

Al comma 1, dopo la lettera a), ~~aggiungere~~ inserire la seguente: «a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: " Nelle società di cui al comma 1, è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona."».

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Dirindin

48.25

930

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a *bis*) dopo il comma 1 ~~aggiungere~~ aggiunto il seguente:

1bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2% del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.".

SEN. ANDREA MANDELLI

Enrico Piccinelli

48,26

RELAZIONE

Il nuovo assetto definito dalle disposizioni contenute nell'art. 48 del presente disegno di legge rischia di determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'ENPAF: è verosimile, infatti, che nel medio-lungo periodo, con il capitale, si determinerà una forte contrazione del numero degli iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, con un conseguente incremento di coloro che, invece, svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, pertanto, soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS.

Questo, dunque, potrebbe determinare profonde ripercussioni sul saldo previdenziale dell'Ente, determinato dalla differenza tra contribuzioni e prestazioni.

In tal senso, il presente emendamento, tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, comma 39, della L. 243/2004, che pione a carico delle società di capitali un contributo previdenziale in favore dell'ENPAM, pari al 2% del loro fatturato annuo sulle prestazioni specialistiche rese in regime di SSN, è finalizzato ad introdurre analoga disposizione anche in favore dell'ENPAF, escludendo tuttavia le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo dello 0,90 ex art. 5 della L. 395/1977.

527

EMENDAMENTO 5

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a *bis*) dopo il comma 1 ~~aggiungere~~ è aggiunto il seguente:

1bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2% del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.".

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

~~SENATORE CAMPANELLA~~

PERRONE

48.27

RELAZIONE

Il nuovo assetto definito dalle disposizioni contenute nell'art. 48 del presente disegno di legge rischia di determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'ENPAF: è verosimile, infatti, che nel medio-lungo periodo, con il capitale, si determinerà una forte contrazione del numero degli iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, con un conseguente incremento di coloro che, invece, svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, pertanto, soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS.

Questo, dunque, potrebbe determinare profonde ripercussioni sul saldo previdenziale dell'Ente, determinato dalla differenza tra contribuzioni e prestazioni.

In tal senso, il presente emendamento, tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, comma 39, della L. 243/2004, che pone a carico delle società di capitali un contributo previdenziale in favore dell'ENPAM, pari al 2% del loro fatturato annuo sulle prestazioni specialistiche rese in regime di SSN, è finalizzato ad introdurre analoga disposizione anche in favore dell'ENPAF, escludendo tuttavia le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo dello 0,90 ex art. 5 della L. 395/1977.

81

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a *bis*) dopo il comma 1 ~~aggiungere~~ è aggiunto il seguente:
1 bis. Alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.".

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE

48.28

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

RELAZIONE

Per omogeneità di regime tra le società titolari di farmacia e le società tra professionisti, il presente prevede che anche alle prime si applichino le disposizioni in materia di iscrizione all'albo e regime disciplinare del D. M. 8 febbraio 2013, n. 34, recante il Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico si applicano anche alle società titolari di farmacia.

535

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a *bis*) dopo il comma 1 ~~aggiungere~~ aggiunto il seguente:

1 bis. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 15% delle farmacie esistenti in ambito nazionale."

SEN. PAOLA PELINO

SEN. LUIGI PERRONE

48.29

FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - CREDO
Ufficio Legislativo

RELAZIONE

Anche alla luce delle situazioni determinatesi in altri Paesi Europei (ad esempio, in Norvegia, a seguito della riforma del 2001, si è assistito alla concentrazione dell'85% delle farmacie nelle mani di tre società multinazionali della distribuzione intermedia) e in considerazione della particolare natura del settore farmaceutico, si ritiene opportuno prevedere che, a seguito dell'ingresso delle società di capitali nella titolarità delle farmacie, vi sia una limitazione al numero di farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario su base nazionale, per evitare la creazione di catene di farmacie, con il connesso rischio di pericolose situazioni di abuso di posizione dominante sul mercato interno.

533

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a bis) dopo il comma 1 ~~aggiungere~~ è aggiunto il seguente:

1 bis. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 10% delle farmacie esistenti in ambito regionale."

SEN. PAOLA PELINO

SEN. LUIGI PERRONE

48.30

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

RELAZIONE

Anche alla luce delle situazioni determinatesi in altri Paesi Europei (ad esempio, in Norvegia, a seguito della riforma del 2001, si è assistito alla concentrazione dell'85% delle farmacie nelle mani di tre società multinazionali della distribuzione intermedia) e in considerazione della particolare natura del settore farmaceutico, si ritiene opportuno prevedere che, a seguito dell'ingresso delle società di capitali nella titolarità delle farmacie, vi sia una limitazione al numero di farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario su base regionale, per evitare la creazione di catene di farmacie, con il connesso rischio di pericolose situazioni di abuso di posizione dominante sul mercato interno.

532

A.S. 2805

EMENDAMENTO

ART. 48

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo.».

FAVERO Favero

48.31

939

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a bis) al comma 2 sostituire le parole "*di una farmacia*" con le seguenti "*di farmacie*";

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE

48.32

RELAZIONE

Al fine di evitare equivoci interpretativi, il presente emendamento è finalizzato a chiarire che oggetto esclusivo delle società di cui all'art. 7 della L. 362/1991 debba essere la gestione non di una sola farmacia, ma di una o più farmacie.

Si correrebbe diversamente il rischio di ripristinare, sulla base del dato testuale della disposizione, la norma in base alla quale ciascuna farmacia può essere titolare di una sola farmacia (così come previsto prima dell'introduzione del comma 4 bis che ha previsto un limite massimo di quattro farmacie per società, che oggi il presente disegno di legge sopprime).

540

A.S. 2805

EMENDAMENTO

Art. 48

sostituire la lettera f) con

Al comma 1, ~~dopo la lettera a), aggiungere~~ la seguente: «~~a-bis~~ f) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:"Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall' *articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475* e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti.».

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ABBAT, SILVESTRO

Dirindin

48.33

929

A.S. 2085

Art. 48

EMENDAMENTO

Al comma 1 la lettera b) è ~~sostituita~~ con la seguente:

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Almeno la maggioranza dei soci deve essere farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8»;

ROMANI Maurizio, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

48.34

346

A.S. 2085

Art. 48

EMENDAMENTO

Al comma 1 la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8»;

ROMANI Maurizio, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

48.35

347

EMENDAMENTO 3

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

conseguentemente

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) con l'esercizio della professione medica.

48.36

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI
SEN. ANDREA MANDELLI
PERRONE

RELAZIONE

L'attuale formulazione del comma 1, lettera b), dell'art. 48 non appare corretta da un punto di vista della tecnica redazione legislativa. Infatti introduce nell'art. 7 della L. 362/1991 una disposizione relativa alle incompatibilità che si sovrappone con quanto previsto dal successivo art. 8 della stessa L. 362/1191.

Pertanto, da un punto di vista formale, appare più corretto introdurre l'incompatibilità con la professione medica, modificando direttamente il sopra indicato art. 8.

Il presente emendamento è, dunque, finalizzato a coordinare da un punto di vista formale le nuove disposizioni introdotte con quelle ad oggi vigente.

Inoltre, appare opportuno ripristinare l'incompatibilità tra la qualità di socio e le attività esplicate nel settore dell'intermediazione del farmaco che, come argomentato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza del 19 maggio 2009 nella causa C-531/06 (Commissione Europea vs. Italia), è finalizzata ad evitare pericolose situazioni di conflitto di interessi a tutela della salute dei pazienti.

A.S. 2805

EMENDAMENTO

Art. 48

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il comma 3 è sostituito dal seguente:<< 3. L'organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale"

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Dirindin

4837

931

A.S. 2805

EMENDAMENTO

Art. 48

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:<< della produzione>> *aggiungere le seguenti:*<< , distribuzione, intermediazione>> *e alla fine del periodo aggiungere le seguenti:*<< Tali disposizioni si applicano anche per la gestione delle farmacie comunali.>>

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'ADDA

Dirindin

48.38

932

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

Al comma 1, lettera b), dopo la parola:"produzione" inserire la seguente: ",intermediazione"

Vedi anche

VALDINOSI, FASIOLO

48.39

344

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole "nel settore della produzione", aggiungere le parole " , intermediazione".

DE PETRIS, GAMBARO

48.40

263

A.S. 2805

EMENDAMENTO

Art. 48

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:<< della professione medica>> *con le seguenti:*<< di tutte le professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano e veterinario>>

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA / D'ADDA

Dirindin

48.41

933

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis) Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni."

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE

48.42

RELAZIONE

Il presente emendamento è finalizzato ad introdurre un peso maggioritario per i soci professionisti, in linea con la normativa esistente in tema di società tra professionisti (L. 183/2011) e come, peraltro, previsto per le società tra avvocati dall'art. 41 dello stesso disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085).

La proposta emendativa intende chiarire, altresì, che in caso di cancellazione della società dall'albo, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie volte ad assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria.

537

AS 2085

ARTICOLO 48

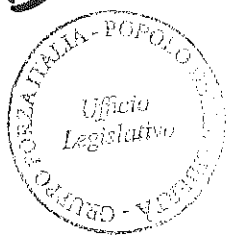
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis) Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno il cinquantuno percento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni."

48.43

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE



RELAZIONE

Con la presente proposta emendativa, si intende introdurre il principio generale in base al quale almeno il cinquantuno percento del capitale sociale e dei diritti di voto appartengano a soci professionisti, al fine di assicurare, nella compagine sociale, un maggior peso decisionale a questi ultimi rispetto ai soci non professionisti.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza interna, ma anche comunitaria, la gestione professionale del farmacista rappresenta una garanzia per un corretto espletamento del servizio farmaceutico e, in tal senso, con questo emendamento, si vuole assicurare una maggioranza alla componente professionale nelle deliberazioni societarie.

La proposta chiarisce, altresì, che in caso di cancellazione della società dall'albo, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie volte ad assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria.

538

EMENDAMENTO 4

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia.
Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante."

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI
SEN. ANDREA MANDELLI

PERRONE

48.44

RELAZIONE

Il presente emendamento è finalizzato ad introdurre, all'interno delle società titolari di farmacia che vedano la presenza di soci non farmacisti, la figura di un farmacista Garante del Codice deontologico, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili relativi alla gestione professionale della farmacia.

In particolare, tale proposta intende assicurare la presenza di un soggetto responsabile dell'agire della società a garanzia del rispetto della deontologia, anche al fine di tutelare i farmacisti dipendenti della società rispetto ad iniziative imprenditoriali adottate in violazione delle prescrizioni deontologiche.

80

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

è inserito

Al comma 1, dopo la lettera *b)*, inserire la seguente: «b-*bis)* dopo il comma 2, ~~inserire~~ il seguente:

"2-*bis.* Nelle società di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni; se viene meno tale condizione è interrotta la gestione della farmacia fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
b) i componenti dell'organo di gestione devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e non possono essere estranei alla compagine sociale."

Valdinosi

VALDINOSI, FASIOLO

48.45

343

ARTICOLO 48

Al comma 2, dopo la lettera b), ~~aggiungere~~ inserire la seguente:

"c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, nonché l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa.

5. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente può applicare l'articolo 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni."

48.0.46

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE

GRUPPO FORZA PAESE - POPOLO DELLA LIBERTÀ - Ufficio Legislativo

RELAZIONE

Il presente emendamento è finalizzato a prevedere una specifica sanzione per la violazione delle disposizioni di cui gli artt. 7 e 8 della L. 362/1991 non solo per il socio farmacista, ma anche per quello non farmacista.

Mentre per il primo, infatti, è stabilita la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo inferiore ad un anno, per il socio non professionista si introduce quella della perdita immediata della qualità di socio, con il connesso l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa.

539

A.S. 2085

Art. 48

EMENDAMENTO

Al comma 1, la lettera c) ~~è sostituita dalla~~ seguente:

c) ~~sostituire~~ il comma 3 con il seguente:

«3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. Al fine di garantire un efficace ed omogeneo controllo disciplinare il farmacista cui è affidata la direzione della farmacia è altresì garante del rispetto del codice deontologico del farmacista.»

ROMANI Maurizio, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

48.47

348

A.S. 2805

EMENDAMENTO

Art. 48

Al comma 1, dopo la lettera c), ~~aggiungere~~ inserire la seguente:

c-bis) il comma 4, è sostituito dal seguente: <<4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, ovvero abbia raggiunto il requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito temporaneamente da un socio farmacista o da un farmacista iscritto all'albo».

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO, VALDINOSI

Dirindin

48.48

334

Emendamento

AS 2085

(Legge annuale per il mercato della concorrenza)

Art. 48

~~Dopo~~ il comma ~~4~~ aggiungere il seguente:

<<~~4~~-*bis*.

Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico e indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 nov. 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale.>>

Berger, Zeller, Laniece

48.49

91

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c bis) al comma 4 sostituire le parole "*da un altro socio*" con le seguenti "*da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni*".

SEN. ANDREA MANDELLI
SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

48.50



RELAZIONE

Com'è noto, l'art. 48 del presente disegno di legge prevede che la direzione della società possa essere affidata ad un farmacista in possesso dell'idoneità anche non socio.

Appare, pertanto, opportuno rendere omologa anche la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 7 della L. 362/1191, chiarendo che anche nelle ipotesi di sostituzione (ferie, malattia, maternità, ecc...) di cui all'art. 11 della L. 475/1968, la direzione della farmacia può essere affidata ad altro direttore in possesso del requisito dell'idoneità anche se non socio.

526

A.S. 2805

EMENDAMENTO

Art. 48

Al comma 1,
Sopprimere la lettera d)

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, PADUA, D'ADDA

48.51

935

A.S. 2085

Art. 48

EMENDAMENTO

Al comma 1 la lettera d) ~~è soppressa.~~ Sopprimere

ROMANI Maurizio, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

48.52

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

All'articolo 48, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "Al comma 4-*bis*, le parole "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti "una farmacia ubicata".

DE PETRIS, GAMBARO

48.53

272

AS 2085

ARTICOLO 48

Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

e) al comma 9 le parole "*qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2*" sono sostituite dalle seguenti "*qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8*" e le parole "*sei mesi*"sono sostituite dalle seguenti "*cinque anni*".

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE

48.54

Ufficio Legislativo

RELAZIONE

Il presente emendamento contiene una disposizione per la cessione delle quote ereditarie nel caso gli eredi versino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 della L. 362/1991.

536

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

(LIMITI TERRITORIALI ALLA PRESENZA DI FARMACIE INSERITE IN CATENE A LIVELLO REGIONALE)

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287/1990.

48.55

Barani

RELAZIONE

È fondamentale evitare che l'ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie, abbinata alla possibilità di costituire catene di farmacie, porti alla formazione di concentrazioni. A tal fine è necessario porre un limite all'acquisizione della titolarità e comunque del controllo, diretto o indiretto, di farmacie da parte di società. Ciò impedirebbe la formazione di posizioni dominanti, con pochi soggetti che potrebbero controllare, direttamente o indirettamente, l'intero settore della dispensazione dei farmaci, con un vulnus ai principi di concorrenza sanciti dall'art. 1 dello stesso d.d.l., ma anche al principio costituzionale della tutela della salute, posto che le catene di farmacie, se non limitate, potrebbero limitare l'accesso al farmaco da parte dei cittadini, imponendo la distribuzione di alcuni prodotti (ad esempio, prodotti a marchio proprio) rispetto ad altri.

Pertanto, l'emendamento in questione propone di circoscrivere il numero di farmacie (ovvero la quota percentuale di farmacie sul totale di quelle esistenti) che possono essere acquisite da società all'interno dell'ambito regionale al 10 per cento del totale, affidando all'Antitrust il compito di verificare il rispetto dei limiti previsti ed irrogare le relative sanzioni.

137

AS 2085

Emendamento
Art. 48

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287/1990.

Paolo Galimberti

48.56



RELAZIONE

È fondamentale evitare che l'ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie, abbinata alla possibilità di costituire catene di farmacie, porti alla formazione di concentrazioni. A tal fine è necessario porre un limite all'acquisizione della titolarità e comunque del controllo, diretto o indiretto, di farmacie da parte di società. Ciò impedirebbe la formazione di posizioni dominanti, con pochi soggetti che potrebbero controllare, direttamente o indirettamente, l'intero settore della dispensazione dei farmaci, con un vulnus ai principi di concorrenza sanciti dall'art. 1 dello stesso d.d.l., ma anche al principio costituzionale della tutela della salute, posto che le catene di farmacie, se non limitate, potrebbero limitare l'accesso al farmaco da parte dei cittadini, imponendo la distribuzione di alcuni prodotti (ad esempio, prodotti a marchio proprio) rispetto ad altri.

Pertanto, l'emendamento in questione propone di circoscrivere il numero di farmacie (ovvero la quota percentuale di farmacie sul totale di quelle esistenti) che possono essere acquisite da società all'interno dell'ambito regionale al 10 per cento del totale, affidando all'Antitrust il compito di verificare il rispetto dei limiti previsti ed irrogare le relative sanzioni.

547

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287/1990.

Di Biagio

A. Di Biagio

48.57

492

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287/1990.»

Sen. Schifani

Sen. Bianconi

Sen. Chiavaroli

Sen. Mancuso

Sen. De Poli

4858

387

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287/1990.»

Sen. Schifani

Sen. Bianconi

Sen. Chiavaroli

Sen. Mancuso

Sen. De Poli

48.59

388

AS 2085

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287/1990.

Di Biagio

A. Di Biagio

48.60

493

AS 2085

Emendamento
Art. 48

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287/1990.

Paolo Galimberti

4861



RELAZIONE

È fondamentale evitare che l'ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie, abbinata alla possibilità di costituire catene di farmacie, porti alla formazione di concentrazioni. A tal fine è necessario porre un limite all'acquisizione della titolarità e comunque del controllo, diretto o indiretto, di farmacie da parte di società. Ciò impedirebbe la formazione di posizioni dominanti, con pochi soggetti che potrebbero controllare, direttamente o indirettamente, l'intero settore della dispensazione dei farmaci, con un vulnus ai principi di concorrenza sanciti dall'art. 1 dello stesso d.d.l., ma anche al principio costituzionale della tutela della salute, posto che le catene di farmacie, se non limitate, potrebbero limitare l'accesso al farmaco da parte dei cittadini, imponendo la distribuzione di alcuni prodotti (ad esempio, prodotti a marchio proprio) rispetto ad altri.

A tale proposito, è necessario, innanzitutto, individuare la dimensione del mercato di riferimento, facendo ricorso ai numerosi provvedimenti dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza (AGCM), ove si è affermato che "i mercati della distribuzione al dettaglio hanno dimensione locale, convenzionalmente coincidente con l'ambito comunale, in considerazione delle caratteristiche della domanda, che si rivolge normalmente ai punti vendita ubicati nelle immediate vicinanze al luogo di residenza" (provv. n. 17362 del 2007; nello stesso senso provv. nn. 9755 del 2001; 10418 del 2002; 12623 del 2003; 12863 del 2004; 13774 del 2004; 18421 del 2008).

Pertanto, l'emendamento in questione propone di circoscrivere il numero di farmacie (ovvero la quota percentuale di farmacie sul totale di quelle esistenti) che possono essere acquisite da società all'interno dell'ambito comunale, regionale e nazionale, affidando all'Antitrust il compito di verificare il rispetto dei limiti previsti ed irrogare le relative sanzioni.

548

AS 2085

Emendamento

Art. 48

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2% del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"

Sen. Bianconi

Sen. Chiavaroli

Sen. Mancuso

Sen. De Poli

48.62

413

Emendamento

AS 2085.

All'art. 48 dopo il comma 1, inserire il seguente:

1 bis

"2. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2% del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio".

SCALIA

48.63

Scalia

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1 ~~aggiungere~~ inserire il seguente:

"1-*bis*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.".

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

48.64

260

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1, ~~aggiungere~~ inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole "3.300 abitanti", con le parole "2.000 abitanti".

DE PETRIS, GAMBARO

48.65

259

AS 2085

ARTICOLO 48

Dopo il comma 2 ~~aggiungere~~ inserire il seguente:

"*2 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.*"

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE

48.66

REPUBBLICA ITALIANA - POTERE LEGISLATIVO - CAMERA DEI DEPUTATI
Ufficio Legislativo

RELAZIONE

In considerazione della particolare natura del settore farmaceutico, si ritiene opportuno prevedere un'efficacia differita delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 1 e 2, del presente provvedimento al fine di consentire un adeguamento graduale degli operatori coinvolti.

531

AS 2085

ARTICOLO 48

Dopo il comma 2 ~~aggiungere~~ inserire il seguente:

"*2 bis. Ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di mille farmacie.*"

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE

48.0.67

FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - CAMERA
Ufficio Legislativo

RELAZIONE

In considerazione della particolare natura del settore farmaceutico, si ritiene opportuno prevedere che, a seguito dell'ingresso delle società di capitali nella titolarità delle farmacie, vi sia una limitazione al numero di farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario.

530

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis.* All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo le parole: "una farmacia" è inserita la seguente: "almeno".»

Velolinosi

VALDINOSI, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

48.68

936

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

Sopprimere il comma 3

Meida

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, SILVESTRO

48.69

941

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

Sopprimere il comma 3

GRANAIOLA Granaiola

48.70

949

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

Sopprimere

Il comma 3 ~~è soppresso~~.

DE PETRIS, GAMBARO

48.71

264

Atto Senato n. 2085

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

EMENDAMENTO

Art. 48

Al comma 3, sostituire il ~~comma~~ capoverso 2-bis con il seguente:

«2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione, e dato il carattere sperimentale della norma, è fissata in euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione e alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma.

BUEMI, LONGO GUILHERME FAUSTO

48.72

76

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

Al comma 3, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente: << 2-bis. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie.>>

Granaiola

GRANAIOLA, BERNDIN, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

48.73

942

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

Al comma 3, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente: << 2-bis. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie.>>

GRANAIOLA

48.74

950

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Al comma 3, capoverso «2-bis», dopo le parole "possibilità di trasferimento", *inserire le seguenti*: "prioritariamente in aree rurali che insistono in comuni, frazioni o centri abitati della stessa regione con popolazione non superiore a 1.200 abitanti in cui non siano già presenti farmacie, nonché".

ENDRIZZI, TAVERNA, GAETTI

48.75

1196

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. All'articolo 104 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, distanza minima misurata per la via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in Euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma".

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO

Petrocelli

48.76

1179

ARTICOLO 48

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. All'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole "*di ruolo*" aggiungere le parole "*a tempo pieno*" e al comma 2 dopo la parola "*dipendente*" aggiungere le parole "*a tempo pieno*".

5. All'art. 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopo le parole "*rapporto di lavoro*" aggiungere le seguenti "*a tempo pieno*".

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE
Maria Rizzotti Enrico Piccinelli

48.77

FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - GRUPPO
Ufficio Legislativo

RELAZIONE

Il presente emendamento è finalizzato a chiarire che sono incompatibili con la titolarità delle farmacie ovvero la partecipazione a società titolari di farmacie esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo pieno.

AS 2085

EMENDAMENTO

ART. 48

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 362, e successive modificazioni , è aggiunto il seguente:

"3 bis. I titolari di farmacie urbane istituite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedono il limite della distanza minima di 200 metri tra un esercizio farmaceutico e l'altro, e comunque anteriormente al 1968, ubicate nei centri storici delle città, possono, in deroga, trasferire la loro farmacia in altra zona della medesima circoscrizione ovvero di altra circoscrizione della città, purché il rapporto tra il numero delle farmacie e popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nella circoscrizione di destinazione dello spostamento non sia maggiore del rapporto esistente nella circoscrizione municipale ove è ubicata la sede originaria della farmacia stessa."

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE , CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

48.78

Emendamento

AS 2085

(Legge annuale per il mercato della concorrenza)

Art. 48

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<<3-*bis*.

All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole "non superiore a lire 750 milioni " sono sostituite dalle seguenti "non superiore a euro 510.000"

b) al quinto periodo le parole "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti "non superiore a euro 360.000"

4- ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.>>

Berger, Zeller, Laniece

48.79

92

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

AS 2085

ARTICOLO 48

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. All'art. 68, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 sopprimere le parole "*, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente*".
5. Per eseguire preparazioni galeniche, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, far ricorso, quale materia prima, a medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea.

SEN. ANDREA MANDELLI
SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

RELAZIONE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione AS 1215 dell'8.10.2015, indirizzata al Parlamento ed ai Ministri dello Sviluppo Economico e della Salute, ha evidenziato alcune criticità concorrenziali in merito alla c.d. "eccezione galenica" prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 30/2005.

Com'è noto, in base alla sopra richiamata disposizione, la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. Pertanto il farmacista, nell'allestire un preparato galenico magistrale, deve realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, qualora vi sia un farmaco prodotto industrialmente soggetto a brevetto.

In particolare, l'Authority ha evidenziato che "*da un raffronto tra la normativa nazionale e quella dei principali ordinamenti UE emerge che siffatto obbligo non ha eguali, la normativa italiana risultando l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente*". Peraltro, l'Autorità ha sottolineato che il singolo farmacista, nell'allestire galenici magistrali, può *incidere solo in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici,* mentre, per altro verso, "*una maggiore disponibilità sul mercato di prodotti "su misura" quali quelli galenici, idonei a garantire un indubbio beneficio ai consumatori in termini di maggior scelta e più mirata efficacia terapeutica, potrebbe stimolare la concorrenza tra prodotti, svolgendo anche un'utile funzione di sviluppo di una migliore consapevolezza medica e commerciale nei consumatori di prodotti farmaceutici*".

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ha quindi richiamato l'attenzione sulla necessità di un riallineamento della normativa nazionale con quelle principali dell'UE, sotto il profilo delle modalità di esercizio della c.d. eccezione galenica, a mezzo dell'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente, attualmente contenuto nell'art. 68 del Codice della Protezione Intellettuale sopra richiamato.
Il presente emendamento è, pertanto, finalizzato a recepire a livello legislativo la segnalazione dell'Antitrust, introducendo in modo esplicito la possibilità per i farmacisti di sconfezionare medicinali di origine industriale per utilizzarli quali materie prime nell'allestimento di preparazioni galeniche.

524

AS 2085

ARTICOLO 48

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'art. 68, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 sopprimere le parole "*, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente*".

SEN. ANDREA MANDELLI
SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo
48.81

RELAZIONE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione AS 1215 dell'8.10.2015, indirizzata al Parlamento ed ai Ministri dello Sviluppo Economico e della Salute, ha evidenziato alcune criticità concorrenziali in merito alla c.d. "eccezione galenica" prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 30/2005.

Com'è noto, in base alla sopra richiamata disposizione, la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. Pertanto il farmacista, nell'allestire un preparato galenico magistrale, deve realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, qualora vi sia un farmaco prodotto industrialmente soggetto a brevetto.

In particolare, l'Authority ha evidenziato che "*da un raffronto tra la normativa nazionale e quella dei principali ordinamenti UE emerge che siffatto obbligo non ha eguali, la normativa italiana risultando l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente*". Peraltro, l'Autorità ha sottolineato che il singolo farmacista, nell'allestire galenici magistrali può *incidere solo in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici,* mentre, per altro verso, "*una maggiore disponibilità sul mercato di prodotti "su misura" quali quelli galenici, idonei a garantire un indubbio beneficio ai consumatori in termini di maggior scelta e più mirata efficacia terapeutica, potrebbe stimolare la concorrenza tra prodotti, svolgendo anche un'utile funzione di sviluppo di una migliore consapevolezza medica e commerciale nei consumatori di prodotti farmaceutici*".

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ha quindi richiamato l'attenzione sulla necessità di un riallineamento della normativa nazionale con quelle principali dell'UE, sotto il profilo delle modalità di esercizio della c.d. eccezione galenica, a mezzo dell'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente, attualmente contenuto nell'art. 68 del Codice della Protezione Intellettuale sopra richiamato.

Il presente emendamento è, pertanto, finalizzato a recepire a livello legislativo la segnalazione dell'Antitrust.

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nei comuni al di sopra dei mille abitanti, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero. ».

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

48.82

1183

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

48.83

1182

EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 48

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" inserire le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché"».

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

48.84

1184

AS 2085

Emendamento

Articolo 48

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell' articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «attività di vendita al pubblico» sono inserite le seguenti: « dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonchè.»

LANZILLOTTA

Lanzillotta

48.85

757

AS 2085

Emendamento

Articolo 48

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell' articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «attività di vendita al pubblico» sono inserite le seguenti: « dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonchè.»

LANZILLOTTA

48.86

A.S. 2085

Art. 48

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni».

ROMANI Maurizio, BENCINI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI

48.87

350

AS 2085

ARTICOLO 48

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'art. 92 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola "*dipendono*" aggiungere le seguenti "*ovvero alle farmacie*".

SEN. ANDREA MANDELLI
SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

48.88

RELAZIONE

Il presente emendamento contiene una modifica al Codice dei medicinali per uso umano.

L'articolo 148 del medesimo decreto prevede, infatti, una specifica sanzione per il farmacista che venda al pubblico o a una struttura non autorizzata medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

L'articolo 92 del D.Lgs. 219/2006 dispone, invece, che i suddetti medicinali siano forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli. Da tale formulazione, sembrerebbe, dunque, che sia precluso alle aziende farmaceutiche fornirli alle farmacie per la distribuzione alle strutture autorizzate ad utilizzarli.

E' evidente che si tratta di una palese antinomia normativa, che va chiarita in sede legislativa, prevedendo il rifornimento di tali medicinali a cura delle farmacie non per i singoli cittadini, ma esclusivamente per le strutture autorizzate. Infatti, in determinati casi, soprattutto in via d'urgenza, gli ospedali e le case di cura si rivolgono alle farmacie per rifornirsi di tali farmaci.

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 108 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono appertate le seguente modifiche:

a) Al comma 1, dopo le parole "contratti di deposito", aggiungere le seguenti: "e di concessione di vendita";
b) Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Depositari", ~~aggiungere~~ soppresse le seguenti: "e concessionari di vendita"."

FISSORE Fissore

48.89

940

EMENDAMENTO 2

AS 2085

ARTICOLO 48

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3bis

~~4.~~ All'articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 aggiungere in fine il seguente periodo "*La titolarità della farmacia vinta tramite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell'art. 7 della L. 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società.*"

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI
SEN. ANDREA MANDELLI

48.90

RELAZIONE

Come è noto, l'art. 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha previsto che ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, stabilendo altresì che ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

Con un parere reso in data 23 novembre 2012, il Ministero della salute ha fornito un'indicazione in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, affermando che la società costituita tra i vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto della sopra citata disposizione, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall'art. 7 della L. 362/1991.

La realtà di fatto sta, tuttavia, evidenziando numerose criticità operative e applicative di tale indirizzo ermeneutico che rischiano di rallentare ulteriormente l'iter dei concorsi straordinari regionali, nonché di creare una rilevante mole di contenzioso giudiziario.

Infatti, tale situazione giuridica di "contitolarità", oltre a non essere prevista da alcuna disposizione normativa, presenta per i candidati in forma associata delle criticità nell'accesso ad alcuni benefici, in particolare con specifico riguardo al ricorso al credito.

Il presente emendamento, pertanto, è finalizzato a chiarire che la titolarità della farmacia vinta a concorso da candidati che hanno partecipato in forma associata sia assegnata alla società di persone costituita tra gli stessi secondo quanto disposto dall'art. 7 della L. 362/1991, prevedendo, inoltre, che nel limite del periodo previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita possa essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata possa partecipare ad una sola società.

78

EMENDAMENTO 1

AS 2085

ARTICOLO 48

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 sostituire la parola "*dieci anni*" con le seguenti "*tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia*".

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI
SEN. ANDREA MANDELLI

PERRONE

48.91

RELAZIONE

Come è noto, l'art. 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha previsto che ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, stabilendo altresì che ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

Il suddetto termine decennale appare, tuttavia eccessivo in termini di durata, in quanto limita in modo rilevante la libertà di impresa dei soggetti vincitori.

In tal senso, anche al fine di un'omogeneità normativa, appare opportuno ridurlo ad un triennio al fine di renderlo uniforme a quello stabilito dall'art. 7, comma 8, della L. 362/1991, che prevede che il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Diversamente si tratterebbe di un'ingiusta disparità di trattamento, che potrebbe anche presentare profili di illegittimità costituzionale.

77

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere il comma 1-bis.".

TAVERNA, CAPPELLETTI, FISSORE , GAETTI, CASTALDI, GIROTTO

Taverna

48.92

1151

AS 2085

Emendamento

Articolo 48

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11 del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è soppresso.»

LANZILLOTTA

lanzilotta

48.93

759

AS 2085

Art. 48

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. **All' articolo 7, comma 4 *quater*, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2015, n. 11, al primo periodo, sostituire le parole *"per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,"* con le seguenti: *"per il trasferimento, l' assegnazione e l' acquisizione della titolarità della farmacia, di cui all' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e di quote delle società di cui all' articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,"».**

SEN. LUCIO ROMANO

48.94

ZELLER

PANIZZA

17

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-bis. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n.221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n.221 del 1968 e successive modificazioni.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-quater.

3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";"

ENDRIZZI, GAETTI

48.95

1177

AS 2085

Emendamento

Art. 48

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Dal 1° gennaio 2016, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

3-*ter*. Con Decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3-*bis*.

IURLARO

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

48.96

110

A.S. 2085

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Disposizioni in materia di esenzione dalla formazione professionale continua)

1. Il farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale che, mediante autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 76 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ordine provinciale dei farmacisti di appartenenza, dichiara di non esercitare la professione di farmacista, neanche occasionalmente e in qualunque forma, non è tenuto a svolgere l'attività di formazione professionale continua ed è esonerato dall'acquisizione dei crediti formativi e di educazione continua in medicina (Ecm) ed assimilati.

2. L'esenzione prevista dal presente articolo spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio della professione. L'autocertificazione di cui al comma 1 ha valore esclusivamente per l'anno solare in cui è presentata.

3. Agli ordini dei farmacisti italiani sono demandate le verifiche periodiche sulla veridicità delle autocertificazioni di cui al comma 1 e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di false dichiarazioni, procedendo obbligatoriamente alla segnalazione di notizia di reato per falsa autocertificazione alla procura competente.

4. Al fine delle verifiche di cui al comma precedente, ogni variazione inerente la ripresa o l'inizio dell'esercizio della professione deve essere resa al proprio ordine professionale di appartenenza entro tre giorni lavorativi dalla data in cui si verifica l'evento. ".

SCIBONA, CASTALDI, GIROTTO

48.0.1

1485

AS 2085



ARTICOLO 48

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 48 bis.

(Modifica all'art. 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

   1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
   Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

   2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000.

48.0.2

SEN. ANDREA MANDELLI
SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

RELAZIONE

L'art. 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci.
Un parere ministeriale, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia.

Si ritiene, tuttavia, che l'ipotizzato conflitto di interessi non possa verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa.
Tra queste, le professioni sanitarie infermieristiche e quelle riabilitative di Fisioterapista, Ortottista - Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di Tecnico Audiometrista e nell'Area Tecnico-assistenziale quella di Dietista e di Tecnico Ortopedico, di Tecnico Audioprotesista.

Queste professioni non andrebbero ricomprese nella previsione dell'art. 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario.

525

AS 2085

EMENDAMENTO
Art. 48

Dopo l'articolo 48 ~~è inserito~~ inserire il seguente:

Art. 48-bis

(Collegi delle professioni sanitarie)

1.Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie di cui al DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e la Federazione nazionale degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IP.AS.VI) in Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri;

b) i collegi e la Federazione nazionale delle ostetriche in Ordine delle ostetriche e Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche;

c) i collegi e la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione3.

2. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari in radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 1, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

BARANI

48.0.3

150

A.S. 2085
Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 48

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 48 è ~~aggiunto~~ inserito il seguente:

"*48-bis*
(Disposizioni concernenti le parafarmacie)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10".

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

48.0.4

270

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(*Farmacie non convenzionate con il SSN*)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

7. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio

48.0.5 1.1746

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, maggiore di età.

8. L'accesso alla titolarità di cui al comma 7 del presente articolo è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

9. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8 del presente articolo, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

10. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al comma 1 del presente articolo.

11. Le farmacie non convenzionate con il SSN, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni."

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, GAETTI, FATTORI

48.0.5

A.S. 2085

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 48 ~~32~~, ~~aggiungere~~ inserire i seguenti:

Art. 48 ~~32~~-bis.

(Farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 48 ~~32~~-ter.

(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi

48.0.6 . 374

dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, maggiore di età.

2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 48 32-quater.

(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali).

1. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

Art. 48 32-quinquies.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

48.0.6

MARGIOTTA

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 48

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 48 ~~è aggiunto~~ inserito il seguente:

"48-*bis*

(Disposizioni relative alle parafamacie)

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso *trust*, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con Decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

STEFANO DE PETRIS GAMBARO

48.0.7

266

A.S. 2085

Emendamento

Art. 48

Dopo l'articolo 48, ~~aggiungere~~ inserire il seguente:

Art. 48-bis

1. Dal 1 gennaio 2017, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso*trust*, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.
2. Con Decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Valdinosi

VALDINOSI, FASIOLO

48.0.8

937

A.S. 2085

Emendamento

Art. ~~49~~ 48

Dopo l'articolo ~~49~~ 48 inserire il seguente:

«Art. ~~49~~ 48-*bis.*

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C.)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, primo periodo, dopo le parole: "dalla legge 16 novembre 2001, n. 405," sono inserite le seguenti parole: "di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale".

2. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.»

SUSTA

ICHINO

DI BIAGIO

48.0.9

742

A.S. 2085

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo ~~32~~ 48 inserire, ~~aggiungere~~ il seguente:

Art. ~~32~~ 48-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 3, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.»

2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.»

48.0.[redacted]10

MARGIOTTA

373

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(*Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C*)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo."

PETROCELLI, TAVERNA , GAETTI, FATTORI, CASTALDI

Petrocelli

48.0.11

1175

A.S. 2085 - Emendamento

Dopo l'articolo 48 ~~aggiungere~~ inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni."

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30% del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.[redacted]12

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, BUEMI

64

A.S. 2085

Emendamento

Art. 47 48

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.».
2. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati.

Valdinosi

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

48.0.13

A.S. 2085

Emendamento

Art. ~~49~~ 48

Dopo l'articolo ~~49~~ inserire il seguente:

«Art. ~~49~~ 48*-bis.*

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C.)

1. All'articolo 32 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituto dal seguente: "1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

SUSTA

ICHINO

DI BIAGIO

48.0.14

743

AS 2085

Emendamento

Art. ~~40~~ 48

Dopo l'articolo, ~~aggiungere~~ inserire il seguente:

«Art. ~~40~~ 48-bis

(Modifica all'art. 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219)

1. Al comma 1 bis dell'art. 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sostituire le parole "subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato" con le seguenti "prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi quali, ad esempio, APP, mail o acceso a siti internet, e senza oneri per la finanza pubblica".»

1-bis

Lavo

Bianconi

Mancuso

Chiavaroli

Anitori

48.0.15

404

AS 2085

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Art. 43

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 48, ~~aggiungere~~ inserire il seguente:

"Articolo 48-*bis*
(*Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto – "patent linkage"*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 1, articolo 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere l'ultimo periodo.".

DE PETRIS, GAMBARO

48.0.16

261

EMENDAMENTO A.S. 2085

Art. 48

Dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

"Art. 48-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge* 23 dicembre 1996, n. 648, *in materia di impiego di medicinali*)

1. All'articolo 1 del decreto 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, dopo le parole "*previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)*" sono aggiunte le seguenti: "*e sentito il Consiglio Superiore di Sanità*";

   b) al comma 4-*bis*, dopo le parole "*In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni*"sono aggiunte le seguenti: "*La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio Superiore di Sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma 4, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS*".

   c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente: "*4-ter. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-bis è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata*"."

MONTEVECCHI, TAVERNA, CASTALDI, GAETTI

Montevecchi

48.0.[redacted]17

1178

A.S. 2085
Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 48

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 48 ~~è aggiunto~~ inserire il seguente:

"*48-bis*

(Farmaci veterinari)

Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è sostituito dal seguente:

«*1.* Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera *a)*, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria».

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

48.0.18

269

A.S. 2085
Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 48

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 48 ~~è aggiunto~~ inserire il seguente:

"*48-bis*
(Farmaci veterinari)

Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:«*1.* Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:
   a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;
   b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;
   c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera *a)*, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria»;
2) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10".

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

48.0.19

271

AS 2085

ARTICOLO 48

Dopo l'articolo ~~aggiungere~~ inserire il seguente:

Art. 48 bis.

(*Disposizioni in materia farmaceutica*)

1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

48.0.20

SEN. PAOLA PELINO
SEN. LUIGI PERRONE

Ufficio Legislativo

RELAZIONE

Il presente emendamento riguarda la Tariffa nazionale dei medicinali.

Il Decreto Ministeriale 18 agosto 1993, recante "*Approvazione della tariffa nazione per la vendita al pubblico dei medicinali*", non è oggetto di aggiornamento ormai da un ventennio.

Ciò ha comportato inevitabilmente un disallineamento tra gli importi indicati nella Tariffa e i costi effettivi delle sostanze determinati dagli andamenti del mercato, provocando di conseguenza un grave ostacolo all'allestimento di preparazioni galeniche e accentuando spesso per i pazienti le difficoltà di accesso ai medicinali magistrali.

In tal senso, appare opportuno introdurre un principio generale di diritto, che consenta un effettivo allineamento con le fluttuazioni dei costi di produzione, in modo da facilitare l'allestimento di preparazioni magistrali personalizzate utilizzabili anche per la cura delle malattie rare.

542